SUPSI

Direttiva a complemento del Regolamento percorsi Advanced Studies relativa ai Master of Advanced Studies in: Business Law; Diritto Economico e Business Crime; Tax Law

Proposti dal Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)

Stato al 01.07.2022

1 La SUPSI promuove e adotta un linguaggio inclusivo e non discriminatorio. Eccezionalmente, nelle denominazioni ufficiali e nei regolamenti interni, al fine di facilitarne la lettura, il genere maschile viene utilizzato per indicare tutte le persone indipendentemente dalla propria identità di genere.

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

1 La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (di seguito SUPSI) rilascia, tra gli altri, i seguenti Master of Advanced Studies (di seguito MAS) in:
   a) Business Law;
   b) Diritto Economico e Business Crime;
   c) Tax Law;

   proposti dal Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (di seguito DEASS) della SUPSI.

2 La direzione scientifica dei MAS è assunta dal Consiglio scientifico del Centro competenze tributarie e giuridiche (di seguito CCTG) del DEASS della SUPSI.

3 La presente direttiva è emanata dal Consiglio scientifico del CCTG come complemento del Regolamento percorsi Advanced Studies (di seguito Regolamento FC SUPSI).

4 Per quanto non espressamente menzionato nella presente direttiva fa stato il Regolamento FC SUPSI.

5 Lo scopo della presente direttiva è quello di regolare la procedura di ammissione, le procedure d'esame e di valutazione, le procedure riguardanti l'elaborazione del lavoro di tesi, la procedura per il riconoscimento dei crediti di studio – secondo gli standard dell'European Credit Transfer System (di seguito ECTS) – acquisiti presso altri istituti formativi e le formalità amministrative e di pagamento.

6 Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni, indipendentemente dal sesso.

Art. 2 Scopo e finalità del MAS

1 Lo scopo dei MAS è il seguente:
   a) Business Law: formare e/o consolidare la posizione del "giurista d'impresa", offrendo un programma formativo interdisciplinare che combina materie prettamente giuridiche di diritto svizzero con corsi di natura più economica;
   b) Diritto Economico e Business Crime: fornire le conoscenze teoriche e pratiche in ottica interdisciplinare del diritto economico e del diritto penale economico con particolare riguardo alle relazioni tra Svizzera ed Italia ed al diritto internazionale;
   c) Tax Law: fornire le conoscenze teoriche e pratiche del diritto tributario con particolare riguardo alle relazioni tra Svizzera ed Italia ed al diritto tributario internazionale.

2 I MAS sono rivolti a persone attive in campo professionale e permettono ai partecipanti di non interrompere la propria attività professionale. In particolare, il MAS in Business Law è, inoltre, fornito parzialmente in modalità blended (formazione a distanza).

3 I contenuti e l'organizzazione sono definiti con l'obiettivo di assicurare un'elevata qualità della formazione. Il percorso formativo dei MAS è strutturato in 3 Certificate of Advanced Studies (di seguito CAS). Ogni CAS può anche essere frequentato singolarmente, in quanto di carattere peculiare.

4 La lingua ufficiale dei corsi è l'italiano. Alcune lezioni potranno però svolgersi in una delle altre due lingue nazionali o in inglese.

Art. 3 Titoli e piano di studio

1 I titoli di studio rilasciati sono i seguenti:
   a) il CAS, del valore di 15 ECTS, conferito a condizione che siano superate le prove di certificazioni previste;
   b) il MAS, del valore di 60 ECTS, conferito a condizione che siano certificati i tre CAS che lo compongono, come il lavoro di tesi finale, del valore di 15 ECTS.

2 I certificati sono rilasciati dalla SUPSI conformemente al punto 3 del Regolamento FC SUPSI. Con il certificato MAS viene rilasciato un supplemento (Diploma Supplement) al fine di facilitare il riconoscimento accademico e professionale delle qualifiche conseguite a livello internazionale.

3 Ogni CAS si sviluppa su di un anno accademico (2 semestri da settembre a giugno), mentre l'intero percorso MAS sull'arco di 3 anni (6 semestri). Per il lavoro di tesi è previsto un periodo di 6 mesi (art. 20).

4 La durata massima degli studi per il conseguimento di ognuno dei tre MAS è di 7 anni. Il superamento di questa durata comporta l'esclusione dalla formazione.

5 L'insegnamento si svolge, di regola:
   a) per il Business Law: una sera la settimana e, a settimane alterne, il sabato mattina;
   b) per il Diritto Economico e Business Crime: una sera la settimana e, a settimane alterne, il sabato mattina;
   c) per il Tax Law: il venerdì per l'intera giornata e il sabato mattina, a settimane alterne. Deroghe possono essere previste nel piano degli studi.
6 Il piano degli studi, come l'orario dettagliato, vengono preparati annualmente.

Art. 4 Organi dei MAS
1 Gli organi dei MAS sono:
   a) il Consiglio scientifico del CCTG;
   b) la Commissione d'ammissione e di certificazione (di seguito Commissione);
   c) il Responsabile.
2 La Commissione d'ammissione e di certificazione viene nominata dal Consiglio scientifico del CCTG.

Art. 5 Docenti
1 I docenti devono soddisfare i seguenti requisiti:
   a) di regola, essere in possesso di una licenza universitaria;
   b) di regola, essere in possesso di un'esperienza professionale specialistica nel settore della loro materia di insegnamento;
   c) di preferenza, avere un'esperienza di insegnamento a livello di formazione per adulti e/o di ricerca e di approfondimento scientifico.
2 È prevista una valutazione continua delle prestazioni dei docenti, regolata da un documento apposito.

CAPITOLO II

Ammissione

Art. 6 Organi preposti all'ammissione
La Commissione vaglia le candidature e decide sull'ammissione al percorso MAS o al singolo CAS.

Art. 7 Criteri di ammissione
1 Sono autorizzati ad iscriversi all'intero percorso MAS o al singolo CAS coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal punto 5 del Regolamento FC SUPSI, al quale si rimanda.
2 Professionisti con comprovata esperienza, non in possesso dei requisiti formali di ammissione, possono essere ammessi su dossier. Il limite massimo delle iscrizioni su dossier non può, però, superare il 30 per cento del totale delle iscrizioni per anno accademico.

Art. 8 Procedura di ammissione e di riammissione
1 La domanda di ammissione al MAS o al CAS deve essere presentata nei termini previsti e pubblicati sul sito web ufficiale della SUPSI, tramite il formulario ufficiale di iscrizione, corredato dagli allegati richiesti.
2 I candidati possono essere intervistati individualmente o in gruppo dalla Commissione. Il colloquio è parte integrante della procedura di ammissione.
3 La comunicazione ai candidati dell'accettazione o meno avviene in forma scritta.
4 Il numero massimo di partecipanti all'intero percorso MAS e ai singoli CAS è di 30 persone. In caso di numero di candidati superiore, il dipartimento DEASS si riserva di prevedere l'obbligo di sostenere un esame di graduatoria e/o eventuali esami complementari.
5 I candidati ammessi sono immatricolati.
6 Per la riammissione all'intero percorso MAS o al singolo CAS si rinvia al punto 6 del Regolamento FC SUPSI.

Art. 9 ECTS per partecipazioni ai singoli CAS
1 Chi si iscrive ad un singolo CAS e lo certifica può ottenere, anche in qualità di partecipante non iscritto all'intero percorso MAS, l'accredito dei relativi 15 ECTS.
2 Qualora in un secondo momento il partecipante del singolo CAS decida di iscriversi all'intero percorso MAS, conformemente alle disposizioni dell'art. 8, gli ECTS acquisiti saranno conteggiati e trasformati in una dispensa dai corsi e dalle certificazioni corrispondenti. In questo caso il voto ottenuto nelle certificazioni accreditate sarà conteggiato ai fini della valutazione finale.
3 L'immatricolazione avviene secondo i punti 8.1 e 8.2 del Regolamento FC SUPSI.

CAPITOLO III

Certificazioni

Art. 10 Organi preposti alle prove di certificazione

1 Gli organi preposti alle certificazioni sono i seguenti:
   a) la Commissione;
   b) il Responsabile;
   c) i docenti dei moduli che compongono i CAS.

2 La Commissione ha il compito di coordinare le prove, di fissare le date, di verificare insieme a ciascun docente la correttezza e la congruenza della certificazione e decidere in prima istanza su eventuali contenziosi.

3 La Commissione è preposta alla valutazione finale dei risultati conseguiti dai partecipanti.

Art. 11 Organizzazione delle prove di certificazioni

1 Le prove di certificazione sono organizzate in sessioni separate dai corsi. Le date delle sessioni sono rese note con sufficiente anticipo e sono vincolanti.

2 Il Responsabile è tenuto a raccogliere le domande della prova di certificazione dai docenti dei moduli.

3 La correzione delle prove di certificazione è effettuata dai docenti dei moduli che hanno preparato le domande.

4 Sono ammessi alle prove di certificazione coloro che soddisfano i criteri di ammissione (art. 7) e che rispettano le condizioni di presenza ai corsi (art. 18).

5 L'iscrizione e l'avvenuto pagamento della quota di iscrizione sono obbligatori per poter presenziare alla prova di certificazione.

Art. 12 Modalità delle prove di certificazione

1 Le modalità sono definite dalla Commissione d'intesa con i docenti dei moduli. Di regola, le prove di certificazione avvengono in forma scritta.

2 Coloro che hanno ottenuto delle equipollenze ECTS sulla base dell'art. 19 non vengono esaminati sui moduli per i quali l'equipollenza è stata riconosciuta.

3 Il Responsabile decide le modalità di sorveglianza della prova di certificazione

Art. 13 Valutazione

1 Per conseguire il CAS è richiesto un voto almeno sufficiente in tutte le prove di certificazione previste.

2 Per conseguire il MAS sono richiesti:
   a) dei voti almeno sufficienti in tutte le prove di certificazione dei singoli CAS che compongono il MAS;
   b) un voto almeno sufficiente nel lavoro di tesi.

3 La valutazione globale del MAS è attribuita sulla base della media aritmetica dei voti ottenuti nelle singole prove di certificazione (a ragione del 75 per cento) e del voto ottenuto nel lavoro di tesi (a ragione del 25 per cento).

4 La valutazione sufficiente è espressa con una nota da 4 a 6, di cui 6 rappresenta la nota massima e 4 la sufficienza.

5 La valutazione insufficiente è espressa con il giudizio "non certificato".

6 Se il modulo è già stato certificato, non è possibile ripetere la prova.

Art. 14 Notifica della valutazione

1 La valutazione delle singole prove di certificazione viene trasmessa in forma scritta.

2 Le prove scritte di certificazione e gli atti di prove di certificazione orali sono di proprietà della Commissione e sono custoditi presso il segretariato del CCTG per un periodo di 10 anni.

3 In casi motivati, ogni partecipante può richiedere di consultare le prove scritte e gli atti di prove orali che lo concernono. Tale diritto è previsto solo per un anno dalla data di svolgimento della prova scritta o orale che il partecipante intente consultare.

Art. 15 Ripetizione di una prova di certificazione

1 Per la ripetizione di una prova di certificazione si rimanda al punto 15 del Regolamento FC SUPSI.

2 Le modalità della ripetizione della prova di certificazione sono definite dalla Commissione.

3 La ripetizione di una prova di certificazione comporta il pagamento da parte del candidato di una tassa aggiuntiva.

Art. 16 Abbandono

Il candidato che non si presenta o che non porta a termine una prova di certificazione senza una valida giustificazione è considerato respinto e allo stesso viene, quindi, attribuita la valutazione "non certificato". In caso di dubbio o contestazione, la decisione spetta alla Commissione.

Art. 17 Atti illeciti

Se nel corso della prova di certificazione sussistono indizi che un candidato abbia ricorso a mezzi illeciti, i sorveglianti devono presentare un rapporto scritto alla Commissione, la quale verifica con il sorvegliante la fondatezza degli indizi. Se ne si accerta la fondatezza, il candidato riceve la valutazione "non certificato". Per la rimanenza si rimanda al punto 16 del Regolamento FC SUPSI.

Art. 18 Presenza ai corsi

1 Il candidato può accedere alle prove di certificazione a condizione che sia rispettata la percentuale minima di presenza ai corsi dell'80 per cento.
2 La Commissione si riserva di valutare altre modalità di recupero per il candidato che non ottempera la percentuale minima di presenza.

CAPITOLO IV

Riconoscimento di equivalenze

Art. 19 Riconoscimento di equivalenze

1 In casi motivati, la Commissione può decidere di accreditare ECTS al partecipante che ne fa richiesta scritta sulla base del punto 10 del Regolamento FC SUPSI.
2 Il riconoscimento di ECTS non dà diritto ad uno sconto sulla tassa di iscrizione.

CAPITOLO V

Lavoro di tesi

Art. 20 Notifica della valutazione

1 Una volta certificati i 3 CAS che compongono il MAS, i candidati sono tenuti a redigere un lavoro di tesi.
2 Il lavoro di tesi è un progetto da realizzarsi, di regola, nel contesto della propria attività professionale.
3 Il lavoro di tesi, deve essere svolto nell'arco di 6 mesi sotto la supervisione di un relatore.
4 Per le richieste di proroga per la consegna del lavoro di tesi si rinvia al punto 13 del Regolamento FC SUPSI.
5 Le sanzioni disciplinari sono stabilite al punto 16 del Regolamento FC SUPSI.
6 Il Consiglio scientifico del CCTG emana le direttive per il lavoro di tesi.

CAPITOLO VI

Aspetti finanziari

Art. 21 Quota di iscrizione

1 La quota di iscrizione richiesta per i MAS e per i rispettivi CAS copre l'insieme delle spese di insegnamento e del relativo materiale didattico, nonché le spese per le prove di certificazione ordinarie. È stabilita annualmente dalla Direzione DEASS, d'intesa con il Responsabile.
2 Per il lavoro di tesi è richiesta una tassa aggiuntiva.

Art. 22 Pagamento

1 Il pagamento può avvenire ratealmente o in un unico versamento. Il versamento della prima rata è dovuto entro la fine del mese nel quale i corsi del CAS, rispettivamente MAS, sono iniziati.
2 Il proseguimento degli studi (comprese le certificazioni) è sospeso per il partecipante che si trova in mora con i pagamenti.
3 Al partecipante moroso non vengono rilasciati certificazioni, attestati, titoli di studio, e viene sospeso l'utilizzo dell'account SUPSI.

4 Il mancato pagamento entro la scadenza fissata può comportare l'esclusione dagli studi.
5 Il pagamento della quota di iscrizione annuale (ovvero del singolo CAS) è comunque dovuto, anche in caso di esclusione o di abbandono degli studi.

Art. 23 Abbandono per motivi gravi
In caso di abbandono degli studi motivato da ragioni gravi è previsto l'esonero dalle rate non ancora versate o la restituzione delle quote per i corsi non ancora iniziati. È escluso il rimborso (anche solo parziale) dell'importo pagato per i corsi già iniziati.

CAPITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 24 Eccezioni
In casi eccezionali, la Commissione ha la possibilità di derogare a tale Direttiva (complemento del Regolamento FC SUPSI), ma solo in favore del candidato.

Art. 25 Contenzioso
1 Le valutazioni delle prove di certificazione, come pure ogni altra decisione rilevante per i diritti o le aspettative del partecipante, sono comunicate in forma scritta.
2 Contro tali decisioni è possibile interporre reclamo con conseguente decisione di prima istanza della Commissione.
3 Contro le decisioni della Commissione è possibile interporre un reclamo di seconda istanza alla Direzione del DEASS.
4 Per eventuali ricorsi contro le decisioni della Direzione del DEASS si rinvia al punto 22 del Regolamento FC SUPSI.
5 Reclami e ricorsi, motivati in forma scritta, devono essere inoltrati entro 15 giorni dall'intimazione della decisione impugnata.

Art. 26 Approvazione e modifiche
La presente Direttiva a complemento del Regolamento FC SUPSI è approvata dalle Direzioni del DEASS e della SUPSI secondo il punto 2.3 del Regolamento FC SUPSI. Può essere modificata su decisione di questi organi.

Art. 27 Entrata in vigore
La presente Direttiva a complemento del Regolamento FC SUPSI entra in vigore il 1° giugno 2019.